

PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE DI ROVIGO
14 FEB. 2024
Prot. 513/2024 U



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO

DIRETTIVA n. 1/2024

“Indicazioni per le attività di polizia giudiziaria relative alla persona offesa”

-Diritti e facoltà della persona offesa dal reato - art.90 cpp

-Informazioni alla persona offesa – art.90 bis cpp

-Informazione alla vittima di cui all'art.42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021 n.134 – art.90 bis 1 cpp

Informazioni alla persona offesa

Si richiama la puntuale osservanza da parte della polizia giudiziaria delle norme sopra indicate di cui al Titolo VI del codice di procedura penale, art. 90 cpp, art.90 bis cpp, art. 90 bis 1 cpp, dettate dal legislatore nell'interesse di una puntuale conoscenza da parte della persona offesa dei suoi diritti e facoltà.

A tal fine la polizia giudiziaria rilascerà alla persona offesa un modulo scritto contenente gli avvisi che seguono sin dal primo contatto con l'autorità procedente, in lingua a lei comprensibile. Del rilascio del modulo alla persona offesa sarà dato formalmente atto con verbale.

In particolare ai sensi dell'art.90 bis cpp alla persona offesa vengono fornite dalla polizia giudiziaria sin dal primo contatto con l'autorità procedente, in lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

1. a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
2. a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

3. a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
4. a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;
5. a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;
6. b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;
7. c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
8. d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
9. e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
10. f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
11. g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
12. h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
13. i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
14. l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
15. m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
16. n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile;
17. n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;
18. o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

19. p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.
20. p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
21. p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

Ai sensi dell'art. 90 comma 1 bis cpp la polizia giudiziaria informerà altresì la persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, in lingua a lei comprensibile, che ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta certificato o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Ai sensi dell'art. 90 bis 1. cpp la polizia giudiziaria informerà altresì la vittima del reato, e cioè la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona, in una lingua a lei comprensibile, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, in lingua a lei comprensibile, della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

Si ricorda che all'atto di presentazione della querela, alla persona offesa devono venire applicate le nuove disposizioni sul domicilio del querelante ai sensi dell'art. 153 bis c.p.p.

Si ricorda altresì che la persona offesa che viene sentita dalla polizia giudiziaria – e anche la persona che viene chiamata a rendere informazioni - deve essere avvisata ai sensi dell'art. 351 comma 1 quater cpp del diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni da lei rese siano documentate mediante riproduzione fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Si ricorda che analoghe norme sulle necessaria riproduzione fonografica o audiovisiva sono indicate dai commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'art. 357 c.p.p., per quanto concerne i seguenti tre casi:

- indagini su taluno dei delitti indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.: si deve procedere mediante riproduzione fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 357 comma 3 bis);
- espressa richiesta della persona informata sui fatti, sentita ex art. 351 c.p.p.: si deve procedere mediante riproduzione fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 357 comma 3 bis);



- audizione di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità: si deve procedere a pena di inutilizzabilità mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sempre che sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 357 comma 3 ter);
- nei casi di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art.357 cpp sopra richiamati, la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria (art.357 comma 3 quater cpp).

Diritto della persona offesa dal reato di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione

Si ricorda che se il Pubblico Ministero presenta richiesta di archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari, la persona offesa dal reato ha il diritto:

1. di essere avvisata sempre se il delitto è stato commesso con “violenza alla persona” (per esempio, lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale ecc.) e per il reato di cui all'art.624 bis c.p. Entro 30 giorni da quando è avvisata, la persona offesa dal reato può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini (art.408 comma 3 bis cpp);
2. di essere avvisata, per i reati diversi da quelli commessi con violenza alla persona (ad esempio, truffa, furto, appropriazione indebita, ecc.) solo se nella denuncia o nella querela, o successivamente, ha chiesto esplicitamente di sapere dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero¹.
3. di essere avvisata se l'archiviazione è richiesta dal Pubblico Ministero per particolare tenuità del fatto, potendo prendere visione degli atti e presentare opposizione al Giudice nel termine di dieci giorni; ha il diritto di essere sentita dal Giudice se si presenta all'udienza (art.411 comma 1 bis cpp)

Al fine di evitare di dare avvisi alla persona offesa -nei casi in cui ciò non è obbligatorio per legge - quando manca un interesse della persona offesa, si invita la polizia giudiziaria a non utilizzare moduli prestampati per i verbali di denuncia /querela che contengano de plano sempre la richiesta della persona offesa di essere avvisata in caso di archiviazione, ma di inserire tale richiesta volta per volta

¹Art.408 comma 3 cpp : “Nell'avviso è precisato che nel termine di 20 giorni la persona offesa dal reato può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari;

solo quando effettivamente la persona offesa richiede di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione.

**Reati di cui all'art. 624-bis c.p. e avviso alla persona offesa ex art. 408, comma 3-bis c.p.p. –
Adempimenti relativi all'attività di Polizia Giudiziaria.–**

A seguito della modifica apportata dalla cd. riforma Orlando (legge 23 giugno 2017, n. 103) entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha introdotto tra le modifiche dell'art. 408 c.p.p. del comma 3-bis l'obbligo di dare avviso alla persona offesa vittima del reato di cui all'art. 624-bis c.p., questa Procura ha impartito alla Polizia Giudiziaria indicazioni di non inserire i furti ex art. 624-bis c.p. commessi da ignoti negli elenchi inviati alla Procura, ma di inviare singole notizie di reato.

La polizia giudiziaria richiederà, all'atto della denuncia o querela, alla persona offesa se rinuncia all'avviso ex art. 408, comma 3-bis c.p.p..

Poiché anche nei casi in cui non sia stato possibile individuare i responsabili del reato in argomento, la richiesta di archiviazione di un procedimento iscritto per art.624 bis cp contro ignoti non potrà essere inoltrata al G.i.p. prima del buon esito della notifica dell'avviso alla persona offesa, si raccomanda pertanto di prospettare la possibilità, all'atto della denuncia e/o querela, alla persona offesa di poter liberamente scegliere se rinunciare all'avviso di cui all'art.408 cpp, inserendo in caso di risposta affermativa la formula della rinuncia nella denuncia e/o querela stessa, dando esplicitamente atto di aver richiesto se la persona offesa abbia inteso rinunciare o meno all'avviso stesso.

Si invitano tutti gli organi di polizia giudiziaria alla puntuale e scrupolosa osservanza della direttiva data.

Manda alla Segreteria Amministrativa per la trasmissione a tutti gli indirizzi di Polizia Giudiziaria del Circondario.

Si comunichi altresì ai Magistrati, al Personale Amministrativo, alla Sezione di polizia giudiziaria.

Rovigo 14/2/2024

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

Manuela Fasolato

